



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 61/21 del 30/09/2021

Oggetto: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE: ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 77/18 DEL 30 NOVEMBRE 2018 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 43/20 DEL 4 AGOSTO 2020. APPROVAZIONE DI CRITERI GENERALI PER LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DETENUTE DA ALTRI ENTI PUBBLICI. DIRETTIVE IN ORDINE ALL'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ DI PERSONALE PROPEDEUTICA ALL'ASSUNZIONE A NORMA DELL'ART. 3 COMMA 8 DELLA LEGGE 56/19, FINO AL 31 DICEMBRE 2024

Servizio proponente: 50.2 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Francesco Piarulli

Presenti: Mauro Bellandi, Miriana Bilello, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano,
Irene Micali, Francesco Miglietta, Sara Sayad Nik

Assenti: Francesco Romizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Premesso che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 come novellato *in parte qua* per effetto del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) rappresenta lo strumento per la pianificazione nel triennio dei reclutamenti per le Pubbliche Amministrazioni contrattualizzate;
- Considerato che, ai fini del reclutamento di personale, le determinazioni in ordine allo scorrimento di graduatorie detenute da altre Pubbliche Amministrazioni sono assunte in funzione delle previsioni contenute nell'atto pianificatorio di cui trattasi, dovendosi in ogni caso preliminarmente valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico e, eventualmente, profilo professionale) con la graduatoria da utilizzare;
- Visto l'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che "*a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione <...>*";
- Visto l'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 che prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- Richiamato l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*";

- Vista la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia che, aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché all'orientamento del Giudice Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2011) e del Giudice Contabile (deliberazione n. 124/2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti Umbria) ha inteso interpretare la formulazione di legge "previo accordo" di cui all'art. 3 comma 61 della legge n. 350/2003 in senso estensivo di intesa tra le parti;
- Dato atto che tale orientamento risulta consolidato e ampiamente maggioritario, ed è stato recentemente confermato dalla deliberazione 290/2019 della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo del Veneto – di talché appare accertato che la giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che ciò che rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, risiede nella sottoscrizione di un accordo tra le amministrazioni interessate che, pur potendo essere successivo all'approvazione della graduatoria, cionondimeno deve intervenire prima dell'utilizzazione della graduatoria;
- Constatato che l'accordo preventivo di che trattasi può avvenire anche con uno scambio di lettere a sancire l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo;
- Considerato che rappresenta elemento inderogabile per l'utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente la circostanza dell'omogeneità del profilo e della categoria professionale del posto da reclutare rispetto alla graduatoria oggetto di utilizzazione;
- Considerato che, fermo restando il rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, è di esclusiva spettanza della singola amministrazione la valutazione in merito all'esistenza dei presupposti necessari per l'utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione pubblica di altro ente tramite scorrimento delle stesse, garantendo l'esercizio della propria discrezionalità amministrativa entro i limiti dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità;
- Ritenuto necessario, nel rispetto dei principi generali poc'anzi richiamati, deliberare in ordine:
 - alla definizione di criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile accordarsi, nonché l'ordine di priorità di attingimento delle graduatorie tra gli enti stessi;
 - all'approvazione di un apposito Regolamento che, semplificando e snellendo le procedure già regolate a livello aziendale in tema di scorrimento delle graduatorie, individui indirizzi per la scelta della graduatoria detenuta da altro ente pubblico a cui attingere per la provvista di personale tanto a tempo indeterminato che a tempo determinato, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità e qualora non si ritenga utile bandire autonomamente il relativo concorso pubblico e risulti opportuno utilizzare graduatorie di concorso pubblico o selezione pubblica di altri enti pubblici, a parità di requisiti come sopra meglio esposto;
 - abrogare espressamente, dalla pubblicazione della presente deliberazione all'albo on line dell'Azienda, il Regolamento approvato con deliberazione n. 77/18 del 30 novembre 2018 come successivamente modificato con deliberazione del CdA n. 43/20 del 4 agosto 2020, evidenziando che restano escluse dall'applicazione del Regolamento approvato con il presente atto le procedure di utilizzo di graduatorie di altri enti attualmente già avviate;
- Visto l'art. 28, comma 7 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 secondo cui "7. *Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto dell'assunzione da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla graduatoria*";

- Dato atto dell'intervenuta abrogazione dell'art. 28 comma 7-bis della citata legge regionale n. 1/09 per effetto dell'art. 7, comma 4, L.R. 2 novembre 2017, n. 64 in tema di utilizzo da parte della Regione Toscana delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali;
- Vista l'art. 28-bis, comma 8, della citata legge regionale 1/2009, come sostituito dall'art. 7, comma 5, L.R. 2 novembre 2017, n. 64, secondo cui *"la Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni <...>, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi"*;
- Dato atto che le precedenti disposizioni di matrice regionale trovano applicazione anche per l'Azienda, a norma dell'art. 70 comma 1 del medesimo testo legislativo, a tenore del quale *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale"*;
- Visto il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica detenute da altre pubbliche amministrazioni" allegato alla presente deliberazione in complessive due pagine per formarne parte integrante e sostanziale;
- Visto la legge 19 giugno 2019 n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" ed in particolare l'art. 3 comma 8, come modificato ex art. 1 comma 14 ter del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, secondo cui *"<...> al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*;
- Atteso che, per quanto precisato al punto precedente, è facoltà di ogni Amministrazione Pubblica destinataria dei precetti recati dal D.Lgs 165/01, nell'arco temporale previsto dalla norma, avvalersi o meno della mobilità propedeutica all'assunzione, di talché si ritiene opportuno indirizzare l'azione amministrativa dell'Azienda nel senso di rimettere all'adozione del piano annuale delle assunzioni la decisione di avvalersi o meno delle procedure di mobilità propedeutiche all'assunzione, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa sancita dalla norma;
- Constatata la competenza del Consiglio di Amministrazione ad approvare i regolamenti, a norma dell'art. 3 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento Organizzativo aziendale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali o di selezione pubblica detenute da altre pubbliche amministrazioni", allegato alla presente deliberazione in complessive due pagine, per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il Regolamento come ora approvato:
 - a. entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo on line dell'Azienda della presente deliberazione;
 - b. abroga, con l'entrata in vigore, il Regolamento approvato con deliberazione n. 77/18 del 30 novembre 2018 come successivamente modificato con deliberazione del CdA n. 43/20 del 4 agosto 2020, nonché eventuali disposizioni aziendali in contrasto con quanto ora deliberato;

- c. è pubblicato permanentemente, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, sul sito web dell'ARDSU;
3. Di dare atto che restano escluse dall'applicazione del Regolamento approvato con la presente deliberazione le procedure di utilizzo di graduatorie di altri enti attualmente già avviate;
 4. Di precisare che per quanto non previsto dal Regolamento come ora approvato, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia.
 5. Di dare atto che le norme del Regolamento di che trattasi si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.
 6. Di prendere e dare atto che le determinazioni in ordine all'attivazione o meno di procedure di mobilità propedeutiche al reclutamento dall'esterno, nei termini di cui all'art. 3 comma 8 della legge n. 56/2019, sono assunte, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa prevista dalla norma e in funzione del principio ordinamentale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, con l'adozione del piano annuale delle assunzioni.
 7. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto e del suo allegato mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Francesco Piarulli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*